

Misure cautelari personali

Libro IV (artt. 272-315)

provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi volti a **soddisfare specifiche esigenze** insorte nelle more del procedimento penale

Art. 13 Cost.

La libertà personale è inviolabile
Non è ammessa forma alcuna di detenzione [...] né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli **casi e modi** previsti dalla legge



Legge deve prevedere capillare disciplina delle misure cautelari

Art. 27 c. 2 Cost.

L'imputato **non è considerato colpevole** sino alla condanna definitiva



Le misure cautelari non possono risolversi in una anticipazione della pena

Le tipologie di misura cautelare personale

Misure **coercitive** (artt. 280-286 *bis*)



- divieto di espatrio
- obbligo di presentazione alla p.g.
- allontanamento dalla casa familiare
- divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o.
- divieto e obbligo di dimora
- arresti domiciliari
- custodia cautelare in carcere

Misure **interdittive** (artt. 287-290)



- sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale
- sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio
- divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali
- divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione

Misure coercitive

Divieto di espatrio (art. 281)

Il giudice prescrive all'imputato di **non uscire dal territorio nazionale** senza autorizzazione

Obbligo di presentazione alla p.g. (art. 282)

Il giudice prescrive all'imputato di **presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria**, fissando i giorni e le ore di presentazione e tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione

Allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis*)

Il giudice può prescrivere all'imputato

1. di **lasciare** immediatamente la casa familiare, ovvero di **non farvi rientro**, e di non accedervi senza autorizzazione
2. di **non avvicinarsi** a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla p.o.
3. di pagare un **assegno periodico** a favore delle persone conviventi

Se viene meno 1) vengono meno anche 2) e 3)

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o. (art. 282 *ter*)

Il giudice prescrive all'imputato di **non avvicinarsi a luoghi** determinati abitualmente frequentati dalla p.o. o da persone a questa vicina, o di **mantenere una determinata distanza** da tali luoghi

Divieto e obbligo di dimora (art. 283)

- il giudice prescrive all'imputato di **non dimorare in un determinato luogo** e di non accedervi senza autorizzazione.
- il giudice prescrive all'imputato di (1) **non allontanarsi**, senza autorizzazione, **dal territorio del comune** di dimora abituale. Può anche prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà (2) quotidianamente reperibile per i necessari controlli e imporgli di (3) **non allontanarsi dall'abitazione** in alcune ore del giorno, senza però pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.

Arresti domiciliari (art. 284)

1. Il giudice prescrive all'imputato di **non allontanarsi dalla propria abitazione** o da altro luogo di privata dimora.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di **comunicare** con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad **assentarsi** nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa



L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare

Il «braccialetto» elettronico (art. 275 bis)

Nel disporre la misura degli arresti domiciliari, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive **procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici**, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria

Non è misura cautelare autonoma, ma **modalità esecutiva** degli arresti domiciliare



Il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso



Custodia cautelare in **carcere** (art. 285)

Il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria

Custodia cautelare in **istituto a custodia attenuata** per detenute madri (art. 285 *bis*)

Per donne incinte o madre di prole di età non superiore a sei anni, o padre, quando la madre sia deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole, e sussistono «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»


Custodia cautelare in **luogo di cura** (art. 286)

Per persone in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, possibilità di ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero

I presupposti applicativi


Presupposti di gravità del reato

Misure **coercitive**, in generale (art. 280 c. 1)



delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a **3 anni**


Custodia cautelare in **carcere** (art. 280 c. 2)



...pena della reclusione non inferiore nel massimo a **5 anni**

eccezione in caso di trasgressione prescrizioni altra misura (c. 3)

Misure **interdittive** (art. 287)



...pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a **3 anni**

Punibilità in concreto (art. 273 c. 2)



«Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di **giustificazione** o di **non punibilità** o se sussiste una causa di **estinzione del reato** ovvero una causa di **estinzione della pena** che si ritiene possa essere irrogata»

Sussistenza di «**gravi indizi di colpevolezza**»

«Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi **indizi** di colpevolezza» (art. 273 c. 1)



Allo stato degli atti, la condanna dell'imputato in un futuribile giudizio deve apparire altamente probabile



La locuzione «indizi» non va intesa nel suo senso più tecnico di prova indiretta; indica un **quadro probatorio in divenire**

Sussistenza di almeno una «**esigenza cautelare**» (art. 274)

1 «Sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'**acquisizione** o la **genuinità** della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio»



Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate:

- nel **rifiuto** di rendere dichiarazioni
- nella **mancata ammissione** degli addebiti

2 «L'imputato si è dato alla **fuga** o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione»




Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede

3

«Per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che l'imputato **commetta gravi delitti** con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata **o della stessa specie** di quello per cui si procede»




Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla **gravità del titolo di reato** per cui si procede



Come scegliere la misura da applicare?

Di regola, si tratta di una scelta discrezionale del giudice basata sul criterio del **minor sacrificio** possibile



Principio di adeguatezza

«Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specificità idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto» (art. 275 c. 1)



Corrispondenza funzionale fra l'esigenza da soddisfare e la misura da applicare

Principio di **proporzionalità**

«Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata» (art. 275 c. 2)



La gravosità della misura cautelare deve essere commisurata alla rilevanza penale del fatto presuntivamente commesso

«Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la **sospensione condizionale della pena**» (art. 275 c. 2 *bis*)

Di regola, «non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a **tre anni**» (art. 275 c. 2 *bis*)



Principio di gradualità


«La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino **inadeguate**» (art. 275 c. 3)



La custodia cautelare in carcere è *l'extrema ratio*



Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve **indicare le specifiche ragioni** per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275 *bis* c. 1 (art. 275 c. 3 *bis*)



Il procedimento applicativo

1 La richiesta del p.m. (art. 291)

«Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a **favore dell'imputato** e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate»



Potere del p.m. di selezionare il materiale probatorio da presentare al giudice



Il giudice della misura (art. 279)

Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il **giudice che procede**

Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il **giudice per le indagini preliminari**

L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, fra l'altro, **a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio**:

- la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme violate
- l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato
- l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure




3

Esecuzione dell'ordinanza (art. 293)

Esecuzione dell'ordinanza da parte della p.g.

- consegna all'imputato di **copia del provvedimento** unitamente a una **comunicazione** scritta con elenco dei suoi diritti
- avviso immediato al **difensore** di fiducia o d'ufficio
- redazione del **verbale** e sua trasmissione al giudice
- **deposito** dell'ordinanza nella cancelleria del giudice insieme alla richiesta del p.m., nonché agli atti presentati con la stessa, e avviso del deposito al **difensore**



«Le ordinanze che dispongono **misure diverse dalla custodia cautelare** sono notificate all'imputato» (c. 2)

Contenuto dell'informativa

- a) facoltà di nominare un **difensore di fiducia** e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge
- b) diritto di ottenere **informazioni** in merito all'accusa
- c) diritto all'**interprete** e alla **traduzione** di atti fondamentali
- d) diritto di avvalersi della **facoltà di non rispondere**
- e) diritto di **accedere agli atti** sui quali si fonda il provvedimento
- f) diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari
- g) diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza
- h) diritto di essere **condotto davanti all'autorità giudiziaria** non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare
- i) diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'**interrogatorio**, di **impugnare** l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la **sostituzione** o la **revoca**



4 L'interrogatorio del giudice (art. 294)

Entro **5 gg** dall'esecuzione della custodia cautelare in carcere e di **10 gg** in caso di altra misura

Mediante l'interrogatorio il giudice valuta **se permangono** le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede alla revoca o alla sostituzione della misura disposta



L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del **p.m.** non può precedere l'interrogatorio del giudice

Vicende successive all'applicazione della misura

Revoca (art. 299 c. 1)

Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano **mancanti, anche per fatti sopravvenuti**, le condizioni di applicabilità, ovvero le esigenze cautelari

Sostituzione

In melius (art. 299 c. 2) → quando le esigenze cautelari risultano **attenuate** ovvero la misura applicata **non appare più proporzionata** all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose

In peius (art. 299 c. 4) → quando le esigenze cautelari risultano **aggravate**, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave, ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose, o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva

I termini di durata delle misure cautelari

A. Termini intermedi di fase (303 cc. 1-3)

- 1) da inizio esecuzione a provvedimento che dispone il giudizio
- 2) da provvedimento che dispone il giudizio a condanna di primo grado
- 3) da condanna di primo grado a condanna in appello
- 4) da condanna in appello a irrevocabilità condanna

B. Termine massimo complessivo, comprensivo di eventuali **proroghe** dei termini di fase (303 c. 4)

per i reati più gravi, 6 anni

C. Termine finale: comprende **proroghe** e **sospensioni** della decorrenza (304 c. 6)

in breve, il termine massimo complessivo aumentato della metà (per i reati più gravi, 9 anni)


L'impugnazione dei provvedimenti in materia cautelare

Tre mezzi di impugnazione

dipende dall'atto che si vuole impugnare

Riesame (art. 309)

Appello (art. 310)



Ricorso per cassazione (art. 311)

Il riesame (art. 309)

«Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l'imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della **ordinanza che dispone una misura coercitiva**, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero» (c. 1)



Solo per ordinanze che applicano **originariamente** la misura, tranne quella emessa a seguito di appello del p.m.

es.: ordinanza di custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari emessa dal g.i.p. a seguito della richiesta del p.m.

No per provvedimenti di conferma, modifica o sostituzione

No per provvedimenti di proroga o ripristino

presuppongono un precedente provvedimento applicativo

No per ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero (art. 309 c. 1)

Si per misura disposta «nuovamente» dopo estinzione per mancato interrogatorio *ex art. 294* (art. 302)

No per misure interdittive

indipendente dal precedente provvedimento

Soggetti legittimati a impugnare


Indagato/imputato (art. 309 c. 1)

Difensore (art. 309 c. 3)

entro **dieci giorni** dalla notificazione «dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura»



No p.m.



Disciplina del riesame è stata pensata a garanzia soltanto del soggetto sottoposto a cautela



Il **giudice** del riesame

Giudice diverso da quello che ha disposto la misura e al quale possono essere richiesti revoca e sostituzione



«Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il **tribunale** del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza» (art. 309 c. 7)

Indicazione dei **motivi** è facoltativa

«Con la richiesta di riesame possono essere indicati **anche** i motivi» (art. 309 c. 6)

«Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per **motivi diversi** da quelli enunciati ovvero può confermarlo per **ragioni diverse** da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso» (art. 309 c. 9)



Impugnazione completamente devolutiva

Il tribunale conosce, in ogni caso, dell'intera materia (legittimità e merito), indipendentemente dai motivi redatti, o dai punti impugnati

1 Presentazione richiesta nella cancelleria del tribunale (art. 309 c. 4)

2 Trasmissione atti (art. 309 c. 5)


«Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque **non oltre il quinto giorno**, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti» a favore dell'indagato

3 L'udienza (art. 309 c. 8)

«Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127»

4 La decisione (art. 309 c. 9)

Entro **dieci giorni** dalla ricezione degli atti



5 Deposito dell'ordinanza (art. 309 c. 10)


«L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro **trenta giorni** dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il **quarantacinquesimo giorno** da quello della decisione»



Termini perentori (art. 309 c. 10)

Se non vengono rispettati i termini per

- la trasmissione degli atti (c. 5)
- la decisione sulla richiesta di riesame (c. 9)
- il deposito dell'ordinanza del tribunale (c. 10)



«l'ordinanza che dispone la misura coercitiva **perde efficacia** e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata»

L'appello (art. 310)

«**Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, enunciandone contestualmente i motivi**»

Può fare appello anche il p.m.

Termini previsti in art. 310
sono ordinatori

Atto va motivato

Stesso giudice del riesame

Per i **provvedimenti non impugnabili con il riesame** (es.: misure interdittive; reiezione integrale/ parziale richiesta del p.m.; decisioni sulle richieste di revoca e sostituzione)

«L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è **sospesa** fino a che la decisione non sia divenuta definitiva» (art. 310 c. 3)



Regola si basa sulla diversità sostanziale fra l'applicazione della misura da parte del g.i.p. e da parte del tribunale



Non c'è necessità di preservare l'effetto sorpresa

Il ricorso per cassazione (art. 311)

«Contro le **decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310**, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento»

Atto va motivato

Per le **decisioni emesse dal tribunale**

Termini previsti in art. 311 sono ordinatori

Motivi *ex art. 606*